

AVV. FERNANDO COLUCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via S. Pompilio M. Pirrotti snc – Lecce
Telefono e fax 0832/351099
C.F. CLC FNN 48R17 F152N – P.I. 0266290741
colucci.fernando@coabrindisi.legalmail

TRIBUNALE di RIMINI– SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669ter e 700 c.p.c.

per: MARTINA SILVANA nata a San Pietro V.co (BR) il 05.02.1971 (C.F. MRTSVN71B45I119Z), residente in San Donaci (BR) alla via G. Perlasca 13 e, ai fini del presente atto, elettivamente domiciliata in Lecce (LE) alla via San Pompilio M. Pirrotti snc, presso e nello studio degli avv.ti Silvia Colucci (C.F. CLCSLV80S54F152U) e Fernando Colucci (C.F. CLCFNN48R17F152N) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'originale del presente atto e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, co 1, c.p.c. e 16, co 1, d.lgs. n. 546/1992, dichiarano che il rispettivo indirizzo pec è colucci.silvia@coabrindisi.legalmail.it - colucci.fernando@coabrindisi.legalmail.it e che il proprio numero di fax è 0832.351099, dovendosi quivi eseguire le comunicazioni afferenti al presente giudizio.

contro: MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro in carica;

contro: MIUR - PUGLIA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante in carica;

contro: MIUR – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di BRINDISI, in persona del legale rappresentante in carica;

contro: MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante in carica; litisconsorte;

contro : MIUR- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di FORLI'-CESENA e RIMINI, in persona del legale rappresentante in carica; litisconsorte;

contro: i docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato in prova per un posto COMUNE ai sensi dell'art. 1.99 l. n. 107/2015 (Fase "C") con punteggio inferiore a 37, e non



aventi diritto a precedenza, assegnati agli AMBITI PUGLIA 0000023, e 0000001, come risulta dagli elenchi allegati al n. 8 del presente ricorso.

FATTO

1.- La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo di scuola primaria (EEE) in prova, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 26.11.2015, per n. 24 ore settimanali di lezione (all. 1,2,3,4).

2.- Con l'ordinanza n. 241/2016 il MIUR ha disposto le modalità ed il campo di applicazione della Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi "B" e "C" da GAE.

3.- Pertanto, ha presentato domanda di mobilità indicando tutti i servizi ed i titoli conseguiti nonché gli Ambiti Territoriali di preferenza (all. 5).

4.- Di poi, l'USP Brindisi le ha comunicato che ai fini della valutazione della domanda di mobilità sarebbe stato preso in considerazione il *punteggio base 37 + 6 per il comune ricongiungimento* (all. 6).

5.- Ma, seppure inserita nella graduatoria con punteggio **37 + 6**, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per «...*il prossimo triennio*» è stata assegnata d'ufficio presso l'istituto RNEE01600D-1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. facente parte dell'AMBITO EMR 0000021 indicato al n. 11 delle preferenze espresse nella domanda di mobilità (all. 5,7).

E ciò mentre altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa FASE "C", con posizione di gran lunga peggiore in elenco, sono stati assegnati all'AMBITO PUG 0000023 indicato nell'elenco delle preferenze (all. 8).

4.- Formalizzata la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione (all. 9) in sede di procedimento l'USP Brindisi ha proposto in via conciliativa l'assegnazione all'Ambito Territoriale "MAR0000002" (all. 10), rifiutata dalla ricorrente (all. 11) che, con la racc. a/r datata 21.09.2016 ha reiterato l'impugnazione del trasferimento (all. 12).

5.- Il provvedimento dell'USP Brindisi di assegnazione della ricorrente all'AMBITO EMR 0000021 - Istituto RNEE01600D-1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. è illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO



1.- Fumus boni iuris.-

1.- Il trasferimento della ricorrente è illegittimo per violazione del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria.

1.1.- La ricorrente ha partecipato per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità indicando gli AMBITI TERRITORIALI di Puglia, Basilicata ed Emilia Romagna di gradimento in ordine di preferenza, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1.108, l. n. 107/2015; in particolare alla fase C prevista dall'art. 6 CCNI 08.04.2016, che dispone: «...*gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*».

1.2.- Di fatto è stata trasferita d'ufficio all'AMBITO EMR 0000021 - Istituto RNEE01600D-1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R., mentre altri concorrenti, che vantavano punteggio inferiore a quello riconosciuto di **37 + 6**, sono stati trasferiti nell'AMBITO TERRITORIALE PUG 0023 per il quale aveva espresso preferenza prioritaria (n. 5) rispetto all'AMBITO EMR 0000021 indicato al n. 11.

Infatti, esclusi gli AMBITI PUG 0011 - 0012 - 0017, indicati dalla ricorrente in ordine di preferenza al primo, al secondo e quarto, al terzo posto, ma ai quali dall'elenco non risulta essere assegnato alcuno dei concorrenti (all. 5,8), si osserva:

- PUG AMBITO 0023 (indicato al posto 5 nell'ordine di preferenza) sono stati assegnati 12 concorrenti con punteggio inferiore a 37 + 6.

Se tanto è, «*Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi*»¹.

¹Trib. Trani, ord. 16.09.2016, n. 28744.



«Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI/mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 24/2016 nonché dell'art. 28. co. 1, d.p.r. n. 487/1994»².

Osserva a tale proposito, in fattispecie identica a quella della quale qui si discute, il GdL di Trani³: *«Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi ».*

D'altronde, proprio la proposta dell'USP Brindisi (all. 10) di assegnare in via conciliativa l'AMBITO "MAR0000002" (non indicato nella domanda) - senza peraltro fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati e mentre dall'elenco (all. 8) risultano trasferiti nell' AMBITO PUG 0000001 **109** concorrenti con punteggio inferiore a **37 + 6** riconosciuto alla ricorrente - dimostra inequivocabilmente che nel caso specifico c'è la prova documentale del mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda.

«Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI/mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 24/2016 nonché dell'art. 28. co. 1, d.p.r. n. 487/1994»⁴.

2.- Periculum in mora.-

L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato (e peraltro ammesso dall' USP Brindisi) non può che comportare la minaccia di un *pregiudizio grave ed irreparabile* cui la ricorrente è esposta con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

²Trib. Trani, ord. n. 28744/2016, cit.

³Trib. Trani, ord. 16.09.2016, n. 28744.

⁴Trib. Trani, ord. n. 28744/2016, cit.



A causa dell'impugnato trasferimento la ricorrente verrebbe allontanata dal proprio nucleo familiare composto da quattro persone di cui uno di otto e l'altro di sei anni (all. 13); con conseguente compromissione della *genitorialità materna* che coniuga aspetti di cura, protezione, affetto e speranza, tipici della funzione materna (c.d. *matris-munus*).

E' notorio che il piccolo dell'uomo si apre alla vita solo ed esclusivamente in un contesto di relazioni che gli assicurano protezione e cura, e nel tempo attraverso il rispecchiamento gli permette di capire chi è e di strutturare la sua identità.

Non dimenticando l'art. 1 della l. n. 184/1983 recita: «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia»; si evidenzia che gli psicologi dell'età evolutiva hanno sottolineato come non sia raro che i bambini privi di quella risorsa fondamentale che è la relazione con una figura di accudimento stabile e premurosa entrino in quella fase definita la *depressione analitica*.

Dunque, ove non *neutralizzato* in via giurisdizionale, il *pregiudizio* in parola avrà natura palesemente *irreparabile*, perché i relativi effetti lesivi non ricadono, e non ricadranno, su interessi meramente patrimoniali ma vanno, ed andranno vieppiù col passare del tempo, ad incidere sulla stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, dei propri figli e della propria famiglia (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*); dai quali rischia di rimanere per anni lontana.

Per tutto quanto sopra esposto sotto il profilo del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, la ricorrente, come sopra residente, elettivamente domiciliata e rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, nella persona del GDL designando, con decreto *inaudita altera parte* sussistendo ragioni di estrema urgenza, ovvero previa disposta comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso:

a) dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'AMBITO EMR 0000021 - Istituto RNEE01600D-1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R., in luogo di uno dell'AMBITO TERRITORIALE PUG 0000023 indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; ovvero, alternativamente, all' AMBITO TERRITORIALE PUG 0000001.

b) ordini all'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico all' AMBITO TERRITORIALE PUG 0000023 ovvero AMBITO TERRITORIALE PUG 0000001;



4.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, del presente procedimento.

SI ALLEGANO MEDIANTE DEPOSITO: 1.- copia della proposta di assunzione; 2.- copia della comunicazione di perfezionamento della proposta di assunzione; 3.- copia della comunicazione di accettazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato; 4.- copia del contratto di lavoro; 5.- copia della domanda di mobilità; 6.- copia della comunicazione dell'USP BRINDISI dei dati presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda di mobilità; 7.- copia della pec di assegnazione della sede di servizio presso l'istituto RNE01600D-1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (AMBITO EMR0000021); 8.- copia dell'elenco dei trasferimenti costituito da n. 7 fogli; 9.- copia della richiesta di avvio del tentativo di conciliazione; 10.- copia della proposta conciliativa dell'USP BRINDISI; 11.- copia del verbale di mancata conciliazione; 12.- copia dell'impugnazione del trasferimento e delle relative ricevute di invio a mezzo racc. a/r; 13.- copia dello stato di famiglia della ricorrente.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, il rispettivo importo non è dovuto dalla ricorrente perché, come risulta dall'autocertificazione a sua firma, la somma familiare dei redditi non supera il limiti di legge per il diritto alla relativa esenzione.

Lecce – Rimini, 28.09.2016

Avv. Silvia Colucci

Avv. Fernando Colucci

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce all'originale del presente ricorso,

PREMESSO CHE:

-il ricorso ha per oggetto l'impugnazione dell'omesso riconoscimento ai fini della graduatoria del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato nella scuola paritaria e della disposizione del trasferimento in una Sede di servizio diversa da quelle indicate come preferite nella domanda di mobilità; e ciò in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria, in favore di coloro collocati in graduatoria in posizione peggiore;

-ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire potenziale interesse contrario di altri docenti le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;

-al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali detti docenti potenzialmente controinteressati.



RILEVATO CHE:

-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;

-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio⁵ e comunque è estremamente onerosa;

-l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;

-i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della [...] procedura* [ex art. 700 c.p.c.; ndr] *nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini [...]; applicando l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati [...] mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale [...]*»⁶;

-infine, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, fanno

ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.

AUTORIZZI

la notificazione del ricorso nei confronti dei docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Sunto dei motivi del ricorso;

d) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come «... *i docenti attualmente controinteressati alla assegnazione della ricorrente in una delle Sedi di servizio nell'Ambito Territoriale Puglia attualmente assegnata a docente in posizione in graduatoria deteriore rispetto a prima*»;

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Lecce/Rimini 28.09.2016

Avv. Silvia Colucci

Avv. Fernando Colucci

⁵Cons. St. 19.09.1990, n. 106.

⁶Trib. Genova-Sez. lav., R.G. n. 3578/11, 01.09.2011.

